MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Art. 3

Attuazione delle misure di contenimento

COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e' sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilita' del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. 6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, puo' essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilita' della domanda

Versione in vigore dal 30 giugno 2020, tuttora in vigore · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Estremi	Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza/art-3-attuazione-delle-misure-di-contenimento

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it